

14

REGIONE PUGLIA

DISSEGNO DI LEGGE N. 39

Approvato dalla C.R. nella seduta del 19/4/1976

" INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI
AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DE-
TERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA
PRODUZIONE . "

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 161 II Legislatura

R E G I O N E P U G L I A

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL LATTE ALLA PRODUZIONE.

La determinazione del prezzo di vendita dei prodotti ottenuti nell'azienda agraria, sulla base di una equilibrata valutazione dei costi effettivi per realizzarli, ha sempre presentato una serie di difficoltà connesse essenzialmente con la variabilità delle condizioni ambientali.

Attualmente, il collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi remunerativi, tali da compensare adeguatamente il lavoro impiegato ed i capitali investiti, costituisce l'obiettivo principale per il produttore agricolo, atteso che l'agricoltura, in rapporto alla struttura produttiva, è da considerare settore tipicamente concorrenziale.

Nel comparto degli allevamenti il prezzo di vendita dei prodotti zootecnici alla produzione è considerato il punto più delicato dell'intero ciclo operativo. Infatti, da un giusto livello dei prezzi può derivare il rafforzamento dell'attività zootecnica, mentre un sia pur minimo cedimento delle quotazioni rappresenta un grave pericolo per la sopravvivenza dell'allevamento stesso.

Per quanto riguarda il latte, la cui problematica ha dato sinora origine ad una serie di contrasti tra produttori e trasformatori del prodotto, il Governo centrale ha recentemente messo a disposizione delle parti interessate un provvedimento legislativo (Legge n. 306 dell'8 Luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 23 Luglio 1975) che innova e disciplina il sistema della determinazione del prezzo di vendita alla stalla.

Il fatto nuovo promosso dalla legge sta nel chiamare in causa gli stessi produttori, considerati, nella fattispecie, non solo at

REGIONE PUGLIA

- 2 -

tori principali delle gestioni zootecniche aziendali, ma anche elementi determinanti dell'andamento del mercato.

La legge, infatti, nel dare mandato alle Regioni di fissare, ciascuna per la propria giurisdizione, una idonea normativa, sancisce il criterio che la determinazione del prezzo di vendita del latte alla stalla deve scaturire dalle particolari e varie situazioni ambientali, tecniche ed economiche delle zone di allevamento del bestiame lattifero che, come è noto, influenzano decisamente non solo le caratteristiche organolettiche del prodotto, ma soprattutto il costo di produzione.

Si evidenzia, quindi, nella legge una grande conquista per l'imprenditore zootecnico, il quale vede rafforzato il proprio potere contrattuale in funzione delle qualità intrinseche del latte (contenuto in grasso, tasso proteico, valore batteriologico, requisiti igienico-sanitari, ecc.) sinora tenuta in scarsa considerazione all'atto della commercializzazione dei prodotti.

Ciò assume, per la nostra Regione, un notevole significato se si considera che il patrimonio bovino è costituito per circa il 90%, da soggetti di razze (Bruna alpina e Frisona italiana) a prevalente attitudine lattifera, mentre quello ovino è per oltre il 50% costituito da razze (Aramurana e Leccese) ad attitudine al latte, preponderante nei confronti delle altre funzioni produttive.

Dal punto di vista qualitativo è da tenere altresì presente che, specie il latte ottenibile dalle vacche bruno-alpine (la cui consistenza è circa i due terzi del patrimonio regionale di fattrici bovine) si presenta, sia per ragioni connesse all'ambiente pedo-climatico e sia per caratteri genetici dei soggetti, particolarmente dotato di quelle componenti proteiche e lipidiche, in percentuale tale da far acquisire all'allevatore pugliese (ora in poi, in virtù della nuova legge in questione) oltre ad una attestazione di merito, una tangibi-

REGIONE PUGLIA

- 3 -

le maggiorazioni sui prezzi di base determinati in funzione di standards merceologici minimi.

Il riconoscimento di più elevati livelli di remuneratività, conseguenti all'equa copertura dei costi di produzione, influenzati come è noto dalla lievitazione del prezzo degli alimenti e del costo del lavoro, renderà meno aleatorio l'allevamento del bestiame da latte, apportando nuova linfa per la sopravvivenza della zootecnia, specie nelle zone più difficili come quelle collinari e montane.

Dalle rilevazioni effettuate risulta che gli allevamenti pugliesi forniscono annualmente al mercato, circa 2.405.000 q.li di latte, di cui q.li 2.100.000 di latte vaccino, q.li 225.000 di latte ovino, q.li 75.000 di latte caprino e q.li 5.000 di latte bufalino.

Detti quantitativi, al netto del latte ricompiegato in azienda per l'allattamento dei nati, non sono sufficienti a soddisfare le richieste del consumo regionale, tant'è che si assiste, annualmente, all'importazione, da altre Regioni italiane e dall'estero, di non meno di altri 1.100.000 quintali di latte alimentare.

Una tale constatazione, vista alla luce dei benefici effetti che proverranno dall'applicazione della legge sul prezzo del latte, determinerà certamente una forte spinta alle gestioni zootecniche e stimolerà gli allevatori a far meglio e di più, al fine precipuo di ottenere un incremento della produzione del latte.

Un altro aspetto positivo che la legge non mancherà di far lievitare nella nostra Regione è quello dell'associazionismo fra i produttori zootecnici. Il coagulo degli interessi dei produttori di latte appare oggi indispensabile per stabilire una adeguata dimensione organizzativa, capace di attuare validi programmi di produzione e rafforzare il potere contrattuale degli allevatori sul mercato.

Il presente disegno di legge che si sottopone all'esame degli Organi regionali competenti recepisce, oltre che le norme di carattere

R E G I O N E P U G L I A

- 4 -

generale dettate dalla legge cornice dello Stato (n. 306 dell'8 luglio 1975), anche le istanze ed i suggerimenti delle categorie interessate, ascoltate preliminarmente sia in sede di elaborazione tecnica del provvedimento, sia nel corso delle riunioni svoltesi per la prima determinazione del prezzo del latte ai sensi dell'art. 12 della citata legge.

Esso si articola in tre titoli riguardanti: il primo, le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione; il secondo, la costituzione delle Associazioni dei produttori zootecnici; il terzo, le disposizioni finanziarie e le norme transitorie.

Il primo titolo è composto di due sezioni: la prima tratta delle procedure per la determinazione del prezzo del latte e l'altra determina i criteri tecnici da adottare al riguardo. Il secondo titolo si suddivide in due sezioni concernenti, la prima, i requisiti dei produttori/zootecnici e, l'altra, i requisiti delle loro Associazioni. Il terzo titolo è costituito soltanto da tre articoli. Nel loro complesso il disegno di legge in questione si compone di 19 articoli.

L'art. 1, nel richiamare le finalità del provvedimento in armonia con la legge statale n. 306, prevede che il prezzo del latte alla stalla verrà fissato attraverso la contrattazione collettiva tra un Comitato economico regionale dei produttori agricolo-zootecnici ed i rappresentanti degli industriali trasformatori del latte e delle centrali operanti in Puglia.

All'art. 2 viene stabilito che, qualora l'accordo non si realizzi per spontaneo incontro tra le parti, è compito dell'Assessore regionale all'Agricoltura favorire l'incontro e la contrattazione, mentre all'art. 3 viene stabilito che l'accordo diverrà operante con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

All'art. 4 la legge prevede il caso in cui non intervenga un accordo fra le parti entro 30 giorni dall'inizio della annata agraria, stabilendo che la fissazione del prezzo viene demandata ad una commissione ristretta, nominata dal Presidente della Regione e presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

L'art. 5 fissa al 19 gennaio l'inizio dell'annata agraria.

L'art. 6 stabilisce che il prezzo di vendita del latte alla produzione è costituito da due componenti: l'una che rappresenta il prezzo base per latte avente lo standard merceologico minimo; l'altra consistente nelle percentuali di maggiorazioni fissate secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

L'art. 7 definisce lo standard merceologico minimo del latte.

L'art. 9 dispone che, annualmente, intervengano i necessari accordi tra le parti circa la metodologia e la periodicità per il prelievo dei campioni del latte da analizzare.

L'art. 10 statuisce che la determinazione del prezzo del latte alla produzione è fatta per ciascuna annata agraria, salvo revisioni semestrali in relazione alla eventuale lievitazione degli elementi di costo.

All'art. 11 è definita la figura del produttore agricolo-zootecnico, mentre con l'art. 12 vengono fissati i requisiti per la costituzione delle Associazioni dei produttori.

All'art. 13 sono fissati gli obblighi cui devono attenersi gli aderenti alle Associazioni.

Con l'art. 14 vengono stabilite le procedure giuridico-amministrative per l'accertamento dei requisiti richiesti alle Associazioni, mentre con l'art. 15 vengono fissate le misure dell'intervento finanziario regionale per il funzionamento delle Associazioni medesime.

L'art. 16 regola la costituzione del Comitato economico che rappresenta gli interessi dei produttori del latte nelle trattative di cui all'art. 2.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Infine, gli articoli 17 e 18 contengono disposizioni finanziarie e norme transitorie per l'espletamento della legge.

Allegati al disegno di legge di cui trattasi figurano: una ipotesi di regolamento per l'esecuzione delle analisi del latte di conferire agli stabilimenti di trasformazione ed un prevedibile schema di maggiorazioni percentuali sul prezzo del latte alla produzione, da pubblicare, secondo gli articoli 8 e 9 della legge e previo accordo fra le parti interessate, sul Bollettino Ufficiale della Regione e da valere per il primo anno di attuazione della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I°

Norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

SEZIONE I^

Procedure.

ART. 1 (Finalità)

In attuazione della legge 8/7/1975 n° 306 ed allo scopo di favorire l'associazionismo degli imprenditori e lo sviluppo della produzione zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende agricole singole e associate, il prezzo del latte bovino, bufalino, ovino e caprino alla produzione è determinato, con i criteri previsti dalla presente legge, attraverso la contrattazione collettiva tra il Comitato economico regionale dei produttori agricoli zootecnici, costituito ai sensi dell'articolo 16, e i rappresentanti degli industriali regionali del settore e delle Centrali del latte operanti in Puglia.

ART. 2

(Determinazione del prezzo del latte promossa dalla Regione).

Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, l'Assessorato regionale all'agricoltura promuove, su richiesta di una di esse, immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del Comitato economico, di cui al successivo art. 16, con i rappresentanti degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte, di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Il Comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti. Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, l'incontro per la contrattazione è promosso dalla Regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

APT. 3

(Pubblicazione accordo)

L'accordo intervenuto tra le parti è pubblicato, a cura del Comitato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è vincolante per le parti contraenti.

ART. 4

(Mancato accordo)

Qualora non intervenga fra le parti nessun accordo entro 30 giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione è determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge, da una Commissione composta da:

- 1) L'Assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- 2) cinque rappresentanti dei produttori di latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite i rispettivi organi regionali;
- 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperative nazionali riconosciute;
- 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n° 2;

5) un rappresentante delle Centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente n° 2 ed uno da quelle di cui ai numeri 4 e 5.

Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di più regioni, è competente la Commissione della Regione nel cui territorio si determina la maggior produzione rispetto alla zona.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni da quello in cui è stata formalmente investita della questione.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei voti e sono vincolanti per le parti, immediatamente dopo la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, effettuata a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, dove viene convocata dal Presidente della Commissione stessa.

ART. 5

(Inizio annata agraria)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'inizio dell'annata agraria è fissato al 1° gennaio.

SEZIONE II^

CRITERI TECNICI

ART. 6

(Prezzo di vendita del latte)

Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, è formato:

- a) da un prezzo base per ogni litro di latte con i requisiti fissati dallo "Standard merceologico minimo", di cui al successivo articolo 7;
- b) da percentuali di maggiorazioni riferite alle qualità del latte ed alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, di cui al successivo art. 8.

ART. 7

(Standards merceologico minimo)

Gli standards merceologici minimi del latte sono così determinati, per specie:

bovina:	{	densità a 20° C.	1,030	
		grasso	3,20	%
		proteine	2,90	%
bufalina:	{	densità a 20° C.	1,031	
		grasso	6,00	%
		proteine	3,50	%
ovina:	{	densità a 20° C.	1,036	
		grasso	6,00	%
		proteine	5,20	%
caprina:	{	densità a 20° C.	1,030	
		grasso	3,70	%
		proteine	3,50	%

ART. 8

(Percentuali di maggiorazione)

Le percentuali di maggiorazione, di cui alla lettera b) del precedente articolo 6, verranno stabilite di anno in anno, contemporaneamente alla determinazione del prezzo base del latte, ad interes - seranno:

- per il latte bovino:
il contenuto in grasso e quello in
proteine, il valore battereologico
e le condizioni igienico-sanitarie
del bestiame;
- per i latti bufalino, ovino e ca-
prino:
il contenuto in grasso e quello in
proteine.

Le percentuali come innanzi determina-
te divengono vincolanti per le parti
interessate immediatamente dopo la pub-
blicazione di esse nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia, effettuata
a cura dell'Assessorato regionale alla
Agricoltura.

ART. 9
(Analisi del latte)

La metodologia e la periodicità del pre-
levamento dei campioni di latte, i si-
stemi di analisi, gli Istituti ed i la-
boratori pubblici o privati, presso i qua-
li tali analisi devono essere eseguite,
sono concordati ogni anno fra le parti
interessate e pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia a cura del-
l'Assessorato regionale all'agricoltura.

ART. 10
(Periodicità della determinazione dei prez-
zi).

Il prezzo base del latte é determinato,
per l'intera annata agraria, con partico-
lare riferimento alla dinamica dei costi
di produzione.
Detto prezzo potrà essere sottoposto ad
una revisione semestrale, qualora si doves-
sero verificare sostanziali mutamenti dei
costi degli alimenti per il bestiame e del
lavoro.

TITOLO II°

DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
ZOOTECNICI

SEZIONE I^

DEI PRODUTTORI ZOOTECNICI

ART. 11

(Requisiti dei produttori agricolo-zootecnici).

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricolo-zootecnici gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziali ed in genere tutti coloro che, comunque, siano titolari di un'impresa agricola, nella quale é esercitata un'attività zootecnica per la produzione del latte, e che abbiano la disponibilità del relativo prodotto.

SEZIONE II^

DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 12

(Requisiti delle Associazioni dei produttori agricolo-zootecnici).

Le Associazioni, costituite su iniziativa dei produttori agricolo-zootecnici, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) avere quali soci esclusivamente dei produttori agricoli di latte, singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto;

- 2) essere aperti a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione dell'imprenditore o socio alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- 3) essere disciplinate da norme statutarie che prevedono in particolare:
 - a) la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'Associazione, secondo modalità stabilite in conformità delle disposizioni statutarie
 - b) la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonché di iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
 - c) una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e la tutela del mercato nelle zone in cui gli associati svolgono la loro attività.

Gli Statuti devono prevedere che nelle Assemblee ogni socio imprenditore agricolo-zootecnico abbia diritto ad un voto e le cooperative a tanti voti quanti sono i soci produttori di latte che fanno parte di esse.

Gli Statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelli in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge.

Le Cooperative, anche di trasformazione, ed i loro Consorzi, aventi i requisiti ^{predetti} con particolare riferimento alla base territoriale e associativa, possono essere riconosciuti come associazioni di produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un Consorzio di Cooperative, gli Enti aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento.

Le associazioni dei produttori agricolo-zootecnici possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale a tutti gli Enti associati.

ART. 13

(Obblighi degli aderenti alle Associazioni produttori agricolo-zootecnici).

Gli aderenti alle Associazioni assumono l'obbligo:

- 1) di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
- 2) di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello Statuto;
- 3) di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;

- 4) di astenersi da ogni attività in con
trasto con quella dell'associazione;
- 5) di sottoporsi ai controlli ed alle
sanzioni stabilite dall'associazione.

Le deliberazioni che impegnano i produt-
tori associati per un periodo superiore
ad un anno, relative agli investimenti in
impianti ed attrezzature, sono di spettan-
za dell'assemblea.

ART. 14

(Accertamento dei requisiti della Associa-
zione produttori agricolo-zootecnici).

L'accertamento dei requisiti delle Asso-
ciazioni é effettuato dall'Assessorato re-
gionale all'agricoltura entro 60 giorni da
la presentazione della relativa istanza da
parte delle associazioni.

Il provvedimento dell'Assessorato, che ri-
conosce o nega l'esistenza dei requisiti,
deve essere motivato e può essere impugna-
to dinanzi al Tribunale amministrativo re-
gionale, nel termine di 30 giorni.

Qualora l'associazione operi nel territo-
rio di più regioni, il riconoscimento é ef-
fettuato separatamente da ciascuna regione
interessata, alla quale deve essere presen-
tata istanza.

ART. 15

(Spese di gestione delle Associazioni pro-
duttori agricolo-zootecnici).

Alle spese necessarie per l'organizzazio-
ne e l'esercizio delle loro attività le As-
sociazioni provvedono mediante contributi
a carico degli associati, la cui misura é
stabilita annualmente dall'assemblea, con
deliberazione sottoposta all'approvazione
dell'Assessorato regionale all'agricoltu-
ra.

Alle associazioni, per un periodo non superiore ai 5 anni e con gradualità de crescendente, sono concessi nei limiti dei fondi annualmente disponibili, con tributi nelle spese di avviamento oc - correnti per il loro funzionamento, in rapporto alla produzione di latte ven- duta o valorizzata direttamente.

Il contributo è concesso sino al 90% del la spesa ammissibile nel primo anno, del 1'80% nel secondo anno, del 70% nel terzo anno, del 55% nel quarto anno e del 40% nel quinto anno.

Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E..

ART. 16

(Costituzione del Comitato economico)

Ogni Associazione dei produttori agricolo- zootecnici, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento regionale di riconoscimento, deve segnalare all'Assessorato regionale all'agricoltura i nominativi di un rappresentante e di un supplente, per la costituzione del Co mitato economico regionale.

I componenti del Comitato economico regio nale sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

L'insediamento del Comitato, che dura in carica 3 anni, è effettuato con la pubbli cazione della sua composizione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Entro 15 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Associazione regionale allevato ri, l'Associazione nazionale della pasto rizia, la Federazione regionale degli a - gricoltori, la Federazione regionale dei coltivatori diretti, l'Alleanza regionale contadini, l'Associazione produttori zoo tecnici di Puglia devono segnalare ciaacu na all'Assessorato regionale all'agricoltura il nominativo di un proprio rappresen tante, incaricato di assistere il Comitato econbmico regionale nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai soli fini del coordinamento interno dei lavori, il Comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Ogni rappresentante componente il Comitato ha diritto a tanti voti quanti sono i soci che fanno parte di ogni Associazione produttori agricoló-zootecnici.

TITOLO III°

Disposizioni finanziarie e norme transitorie.

ART. 17

(Copertura finanziaria).

Alle spese per l'applicazione dell'art. 15 della presente legge si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi per la incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli di latte che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 197.. e per i successivi quattro esercizi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n° 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

ART. 18

(Norme transitorie)

Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, l'Assessore regionale all'agricoltura convoca, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli artt. 6, 7 e 8, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'annata agraria, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative a-

gricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'art. 4.

ART. 19

La presente legge regionale é dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o farla osservare come legge della Regione Puglia.

Percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte
(Art. 8 della legge regionale n° del).

Le percentuali di maggiorazione del prezzo base di vendita del latte
alla produzione sono così determinate:

LATTE BOVINO:

- a) contenuto in grasso:
0,7% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
1,50% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- c) valore batteriologico:
4,0% sino a 500.000 batteri per ml;
2,0% da 500.000 ad 1.000.000 di batteri per ml;
1,0% da 1.000.001 a 2.000.000 di batteri per ml;
- d) condizioni igienici-sanitarie del bestiame:
Mastite: 2,0% sino a 300.000 cellule somatiche per ml.
1,0% da 300.001 a 700.000 cellule somatiche per ml.

LATTE BUFALINO:

- a) contenuto in grasso:
1,5% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

LATTE OVINO:

- a) contenuto in grasso:
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;

LATTE CAPRINO:

- a) contenuto in grasso:
1,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo;
- b) contenuto in proteine:
2,0% per ogni frazione decimale oltre il minimo.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 4.8.76